

avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato; ma saranno ammessi a ricorrere alla Commissione locale, onde poter dimostrare che il fabbricato più non esiste, ovvero non è più suscettibile di reddito alcuno. »

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

« Art. 5. I possessori di fabbricati che non uniscono alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una soprattassa corrispondente al 5 per cento della imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.

« Restano ferme le altre sanzioni penali, contenute nella legge 23 giugno 1873 (n. 1444). »

L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

Curioni. Quest'articolo commina una nuova penalità a carico dei possessori di fabbricati, i quali, facendo la denuncia, tacciano l'esistenza della locazione e dei redditi che da essa ricavano. Il Ministero vorrebbe una soprattassa del 10 per cento, la Commissione la riduce al 5 per cento. Io propenderei per la proposta della Commissione perchè la Camera non deve dimenticare che, oltre a questa penalità, ve ne è un'altra che è rappresentata da un'aliquota della differenza tra il reddito reale e il reddito denunciato, quando quest'ultimo non corrisponda effettivamente al primo.

Ma quello che a me pare manchi, sia nel progetto ministeriale che in quello della Commissione, è la disciplina di questa soprattassa. Nè con la legge organica, nè con le successive, nè con questa è stabilito e determinato in qual modo si possa accertare l'esistenza della locazione simulata. Bisogna considerare che se vi saranno dei possessori di fabbricati, i quali si rendano reticenti, saranno quelli i quali non avranno assoggettato al registro le locazioni, perchè quelli che ciò avranno fatto, non avranno nessun interesse a nascondere le locazioni; nascondendole sarebbe troppo facile all'agente stabilire la contravvenzione.

Ora io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, della Commissione e della Camera sopra la difficoltà pratica di accertare, in mancanza di una scrittura registrata, l'esistenza di un contratto di locazione.

Si vuole forse ammettere che questo accertamento si faccia con le norme ordinarie giudiziarie? Non lo credo.

I tribunali non avrebbero neanche il tempo ne-

cessario per esaurire tutte le questioni che potrebbero sorgere in proposito.

Mi pare che una procedura come questa dev'essere esaurita in via amministrativa. Ma se la legge non dicesse che la contestazione deve arrestarsi alle vie amministrative, secondo i principii generali di diritto la giurisdizione ordinaria non dovrebbe essere chiusa per siffatte controversie che toccano al diritto.

Dunque occorre una disposizione derogativa resa necessaria dall'indole speciale delle controversie, e dalla necessità di troncane la via a innumerevoli liti per uno scopo relativamente di poco conto.

Ma quale sarà l'autorità amministrativa che dovrà risolvere queste controversie? Per me la sola competente sarebbe quella delle Commissioni locali; le sole le quali, stando sul luogo, possano raccogliere fatti ed indizi sufficienti a determinare una convinzione morale sulla sussistenza o no di un contratto di locazione non documentato.

Quindi ho creduto, con l'aggiunta che ho proposto all'articolo 5, di disciplinare questa materia che non mi pareva nel progetto disciplinata.

Che se mai da parte del ministro o della Commissione mi si dessero spiegazioni tali da farmi convinto che la materia è sufficientemente disciplinata, non avrei nessuna difficoltà di ritirare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli.

Morelli. (Della Commissione). Io credo, per verità, che i dubbi mossi dall'onorevole Curioni non sussistano nel caso presente. Che cosa avverrà, quando sorga la questione sulla sussistenza di una locazione non denunciata? Se il contribuente farà opposizione, essa si svolgerà nella via amministrativa al pari di tutte le altre questioni che possono nascere per la determinazione del reddito dei fabbricati.

Ma questo non esclude che si invochi poi la via giudiziaria; perchè i contribuenti hanno sempre il diritto di adire, oltre il potere amministrativo, il potere giudiziario.

Presidente. Dunque, la Commissione non accetta l'emendamento?

Morelli. (Della Commissione). Non lo accetta.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Tanto è vero quello che ha detto testè l'onorevole Morelli, che la legge del 23 giugno 1873, all'articolo 5, dice che « la soprattassa è liquidata dall'agente,